

## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto, ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. et del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

#### TRA

San Giovanni a Teduccio n. 486, presso lo studio dell'avv. Carmela Buonaiuto, dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione; p.e.c.: carmelabuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

E

MISTRAL AIR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, al viale Europa n. 190


CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la Mistral Air s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che l'istante in data 2 aprile 2017 acquistava due biglietti aerei della Mistral Air s.r.l., tratta Bari/Rodi, con partenza dall'aeroporto di Bari il giorno 24 agosto 2017 e ritorno previsto il 3 settembre 2017, per l'importo di € 334,39; che alla data prevista per la partenza il 24 agosto 2017, l'istante si recava presso l'aeroporto di Bari dove apprendeva che i voli rego armente acquistati e prenotati sarebbero partiti alle ore 17.20 invece che alle ore 12.00 previste nel contratto di acquisto; che pertanto l'attore era costretto a trascorrere ben 5 ore e 20 minuti di attesa presso l'aeroporto senza alcuna assistenza, né informazioni e giungeva a Rodi solo alle ore 22.15, perdendo così un'intera giornata di vacanza; che il volo del 3 settembre 2017 partiva da Rodi alle ore 22.20 invece che alle ore 19.55 previste. Tanto esposto l'istante chiedeva accertare la responsabilità della Mistral Air s.r.l. per i fatti di cui è causa e la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 1.000, oltre onorari e spese di giudizio.



Į

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Mistral Air s.r.l. non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata.

Nel merito la domanda dell'attore è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

Le legittimazioni delle parti risultano provate per tabulas (cfr. biglietti di viaggio).

Va dichiarato l'inadempimento contrattuale della Mistral Air s.r.l. Nello specifico le controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie effettuate nei confronti di compagnie aeree dell'Unione Europea sono disciplinate dalla Convenzione di Montreal del 1999, art. 19, dai regolamento comunitario (CE), n. 261/2004). Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste propositione del deve desumersi l'effettivo verificarsi del fatto storico, nel luogo e nel tempo dichiarato nell'atto introduttivo ed è risultato provato che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuirsi alla condotta della Mistral Air s.r.l.

In particolare il teste acquisto, riferisce: "... conosco i fatti in quanto sono la fidanzata del sig.

All Ricordo che era verso l'inizio di aprile dell'anno 2017 quando acquistò dei biglietti aerei per un viaggio da fare nel mese di agosto, preciso che la vacanza era prevista dal 24.08.2017 al 03.09.2017 con partenza da Bari con destinazione Rodi; preciso che la partenza era prevista il giorno 24.08.2017 alle ore 12.00 da Bari e in aeroporto ci fu comunicato che sarebbe stata posticipata di circa 5 ore e 30 minuti; preciso che non ci fu comunicato precedentemente ma avevamo contezza di questa circostanza dai tabeloni in aeroporto; ricordo che invano cercammo di avere informazioni e che per quelle cinque/sei ore non ci fu data nessuna assistenza; preciso che una volta arrivati a Rodi, ormai alle 22.30 circa, fummo costretti a prendere un taxi in quanto era tardi e non vi erano più mezzi pubblici; preciso che tale circostanza si verificò anche al ritorno che era previsto per il giorno 03.09.20/7 ... anche in quel caso ci rendemmo conto all'aeroporto di Rodi che l'aereo avrebbe ritardato la partenza di circa due ore e mezzo; anche in questo caso non ci era giunta alcuna comunicazione ... e non ci fu data alcuna assistenza in aeroporto..." (cfr. deposizione testimoniale resa all'udienza del 22 maggio 2019).

Va poi rilevato che da parte convenuta, rimasta peraltro contumace per tutta la durata del procedimento, non è stata fornita alcuna prova su modalità dei fatti di causa diverse da quelle descritte e pertanto, i fatti di causa debbono essere dichiarati accertati secondo la prospettazione di parte attrice.

Va accolta la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni che vanno quantificati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. in via equitativa in € 650 in favore dell'attore



Pertanto, la Mistral Air s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento, in favore di la compara della somma di € 650, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da proposta del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Mistral Air s.r.l. e per l'effetto la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di limitationi della somma di € 650, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna la medesima parte convenuta, sempre in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 590 di cui € 90 per spese ed € 500 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli-Barra, il 20 novembre 2019.

GIUDICE DI PACE DI BARRA

1 4 GEN 2020

DEPÓSITATO IN CANCELLERIA

Napoli,li

3

